

Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA L.R. N.9 DEL 1986 ART. 13 p.1, lett. d

(Delib. C.P. n. 40/03)

ART. 1 OBIETTIVI

In attuazione del disposto di cui all'art. 13 p.1 lett. d) della legge regionale 9 marzo 1986 n. 9, l'Amministrazione provinciale provvede, nel quadro degli interventi culturali, alla concessione di contributi per il recupero, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio della provincia, nonché alla concessione di contributi per la gestione di musei, antiquarium o strutture comunque denominate, presenti nella provincia, organizzate per la conservazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

Gli scopi e le finalità perseguiti dall'Amministrazione provinciale sono intesi ad affiancare le iniziative volte al recupero, alla valorizzazione, alla tutela ed alla fruizione sociale delle opere di pregevole fattura facenti parte del patrimonio artistico-monumentale, culturale ed ambientale della Provincia di Enna, con riferimento anche ai riflessi positivi che ogni tipo di intervento in tale direzione potrà determinare per l'economia e la crescita sociale delle popolazioni dei comuni facenti parte della provincia.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Possono essere oggetto degli interventi di cui al precedente articolo:

- il patrimonio artistico
- il patrimonio monumentale
- i musei;
- le biblioteche;
- i teatri;
- le chiese;
- i parchi;

di particolare importanza culturale, artistica, storica, naturalistica.

Il pregio e il valore dei beni deve essere attestato dalla Soprintendenza provinciale per i beni culturali e ambientali.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo:

- i Comuni;

- le Aziende di soggiorno e turismo;
- le Fondazioni culturali;
- le Pro - loco;
- le Associazioni culturali legalmente riconosciute;
- le Parrocchie;
- le Istituzioni religiose;
- i Privati proprietari.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di consentire all'Amministrazione provinciale la formazione del bilancio di previsione ed una adeguata programmazione degli interventi, le istanze di concessione, corredate della documentazione di cui al successivo art.8, dovranno pervenire alla Provincia entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'Amministrazione, tenuto conto della disponibilità finanziaria del relativo capitolo di spesa, si riserva la facoltà di dar corso alle istanze pervenute oltre il termine del 30 novembre, le quali comunque, verranno esaminate ed istruite per ordine cronologico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di dare precedenza, rispetto all'ordine cronologico prestabilito, alle istanze dalla cui documentazione si evinca la particolare valenza del bene o lo stato di degrado e di rischio di perdita dello stesso.

ART. 6 MISURA DELL'INTERVENTO

Il contributo da erogare non potrà superare i due terzi dell'intero costo degli interventi quale risulta dagli elaborati tecnici approvati o dal piano finanziario, all'interno di un tetto massimo di Euro 200.000,00, ridotto a Euro 50.000,00 per gli interventi proposti da privati, al fine di sottolineare la logica dell'amministrazione che sottende alla realizzazione di interventi diffusi nel territorio, ed al più ampio mantenimento e recupero di manufatti.

Nei limiti di cui sopra, esso verrà graduato dall'Amministrazione Provinciale in relazione all'importanza e alla destinazione del bene, all'ammontare del costo complessivo degli interventi da eseguire, ad eventuali altri contributi pubblici, nonché alle disponibilità del relativo capitolo di spesa.

ART. 7 ISTANZA

La domanda intesa ad ottenere il contributo di che trattasi deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale entro il termine massimo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La stessa, debitamente sottoscritta deve contenere:

- a) esatta identificazione dell'Ente (denominazione, scopo e sede sociale, attività, codice fiscale, etc.
- b) generalità complete del richiedente;
- c) generalità del soggetto autorizzato a riscuotere il contributo;
- d) quantificazione e finalizzazione del contributo richiesto;
- e) l'indicazione degli altri Enti pubblici cui è stata inoltrata identica richiesta.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE

- A) All'istanza intesa ad ottenere un contributo per il recupero, il restauro e la valorizzazione di un bene culturale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- 1) Progetto definitivo, redatto secondo i criteri individuati dalla L. n. 7 del 02.08.2002, dove siano leggibili le scelte inerenti il progetto preliminare e le future prefigurazioni di quello esecutivo, che verrà richiesto al momento della notificazione, tramite raccomandata, della concessione del contributo.
 - 2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'Ente nei modi e nelle forme di cui alla legge 04.01.1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, da cui risulti che per l'intervento in questione non è stato chiesto alcun contributo ad altri Enti pubblici. Nel caso in cui siano stati chiesti contributi ad altri Enti Pubblici indicare quali;
 - 3) Attestato della Soprintendenza Provinciale ai BB.CC.AA. che il bene oggetto dell'intervento è sottoposto a vincolo e/o che lo stesso, per il pregio e il valore che gli sono propri è meritevole dell'intervento della Provincia;
 - 4) Concessione edilizia o autorizzazione ove occorre, relativa all'esecuzione dei lavori.
 - 5) Nulla Osta del genio Civile ove occorre, relativo all'esecuzione dei lavori.
 - 6) Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. relativo all'esecuzione dei lavori di restauro o manutenzione previsti in progetto, ed a quanto previsto dal D.L. n. 490.
 - 7) Parere in linea tecnica espresso da uno dei soggetti di cui all'art. 7 bis della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/02, secondo le rispettive competenze;
 - 8) Per i beni ecclesiastici, parere favorevole rilasciato dalla diocesi di appartenenza, relativo alla realizzazione dei lavori, alla richiesta del contributo, nonché all'accettazione degli obblighi connessi alla concessione del beneficio;
 - 9) Relazione descrittiva del "bene" contestualizzato nei circuiti culturali ed economici locali, mirante a chiarire le relative ricadute economiche e culturali all'interno della struttura territoriale, dell'intervento che si intende operare, nonché del costo complessivo dell'intervento stesso;
 - 10) Corredo fotografico illustrante l'opera;
 - 11) Quant'altro ritenuto utile e necessario per una più completa istruttoria della pratica.

All'istanza intesa ad ottenere un contributo in concorso spese per la gestione di strutture museali dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Attestazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. dove si evince che la struttura proprietaria della collezione è un museo o un antiquarium;
In alternativa
 - a) Attestazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. attestante che la collezione o la serie di oggetti per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali rivestono, come complesso, un rilevante interesse artistico, storico, etnoantropologico o culturale;
 - b) Piano finanziario con l'indicazione delle voci di spesa relative alla gestione della struttura museale contestualizzata.
- c) Nel caso di restauro di un bene mobile dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- 1) Relazione illustrativa dell'intervento che si intende operare con l'indicazione del costo complessivo;
 - 2) Parere favorevole all'esecuzione dei lavori, rilasciato dalla diocesi di appartenenza;
 - 3) Nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. dove si evinca che il bene in oggetto riveste un rilevante valore artistico;

- 4) Progetto esecutivo, redatto da un restauratore o impresa abilitata, completato da corredo fotografico, e relazione descrittiva dell'opera e delle fasi lavorative;
- 5) Piano finanziario, che descriva in dettaglio le voci di spesa riguardanti i materiali utilizzati, tempi lavorativi e quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro;

ART. 9 ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE NOTIFICA

L'istanza, verrà istruita entro il termine di 90 giorni, dal competente Ufficio della Provincia secondo l'ordine cronologico di presentazione e sottoposta alla Giunta per la quantificazione del contributo, la determinazione del termine entro cui i lavori debbono essere ultimati e l'adozione del relativo provvedimento deliberativo di concessione del contributo stesso e approvazione dello schema di convenzione.

La decisione della Giunta verrà notificata al richiedente mediante lettera raccomandata.

In corso d'opera, su presentazione di regolare stato di avanzamento dei lavori con allegato certificato di pagamento, entrambi sottoscritti dal richiedente e dal direttore dei lavori, potranno essere liquidati e pagati, a mezzo di determinazione dirigenziale, acconti sino ad un terzo del contributo concesso.

ART. 10 LIQUIDAZIONE A SALDO

La liquidazione della restante parte del contributo verrà effettuata con determinazione dirigenziale a presentazione delle fatture di pagamento, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal responsabile del procedimento o, secondo la legge n. 7/2002, certificato di collaudo qualora l'importo dei lavori lo richiedesse. Nel caso di privati, certificato di conformità, rilasciato dalla Soprintendenza, perizia giurata relativa alla conformità delle opere al progetto approvato e conformità sui prezzi, rilasciati dal direttore dei lavori. La documentazione sarà fatta pervenire all'Amministrazione a mezzo del legale rappresentante dell'Ente richiedente, e sarà corredata da una relazione descrittiva e fotografica, tendente ad evidenziare lo stato del bene a restauro avvenuto, la nuova configurazione e contestualizzazione.

La liquidazione e il pagamento del contributo in concorso spese per la gestione della struttura

museale avverrà solo dopo presentazione di fatture in originale o copia autenticata, di ricevute di pagamento nonché di ogni altra documentazione idonea a giustificazione delle spese sostenute per la gestione della struttura musearia. La liquidazione del restauro di un bene mobile, avverrà a presentazione delle fatture di pagamento della restante parte del contributo, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. che ha eseguito l'alta sorveglianza sui lavori, dalla relazione e corredo fotografico che evidenzino lo stato del bene dopo il restauro.

ART. 11 STIPULA CONVENZIONI

I proprietari, o legali rappresentanti di Enti, istituzioni, di beni culturali o museali, beneficiari di contributi da parte della Provincia, sono tenuti a rendere accessibili tali beni alla fruizione pubblica secondo modalità fissate caso per caso.

Ad essi, viene fatto l'obbligo della stipula di una convenzione al fine di stabilire quanto concerne la fruibilità del bene, una sua corretta visione, conoscenza storica e pubblicizzazione dello stesso. Restano a carico dei proprietari, o legali rappresentanti, le

spese inerenti tali convenzioni. Sono esclusi da detti obblighi i privati o legali rappresentanti dei manufatti che per la loro natura risultano già fruibili, o qualora l'intervento interessi le parti esterne del bene oggetto di finanziamento.

ART. 12

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE MUSEALI

La durata del vincolo inerente la pubblica fruizione del bene culturale di proprietà privata è determinata in base all'ammontare del finanziamento da parte della Provincia, fissando un tetto massimo, in ordine di tempo, di venticinque anni, ed un rapporto corrispondente ad un vincolo di un anno per ogni 8.000,00 Euro di finanziamento concesso. L'apertura al pubblico è di due o più giorni al mese, per un totale di trentadue ore, a tempi concordati con il proprietario. Sempre per la durata del vincolo, la Provincia Regionale è garantita nell'utilizzo dei beni ristrutturati o valorizzati, qualora intendesse organizzare manifestazioni di tipo culturale volte ad una partecipazione attiva della popolazione.

Gli edifici dedicati al culto, nel rispetto dei rituali ed usi religiosi, e previo parere della diocesi di appartenenza, potranno essere utilizzati, nell'ambito delle programmazioni culturali di intervento nel territorio dell'A.P. per quanto ritenuto idoneo e rappresentativo per il luogo oggetto.

ART. 13

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di garantire una visione e fruibilità globale del bene architettonico è prevista una fase di "pubblicizzazione" dell'intervento che si articolerà nei due tempi di cantierazione e post. La prima fase, si realizzerà all'esterno dell'edificio, essa tenderà ad illustrare lo stato originario del bene, le fasi di monitoraggio, se si effettueranno, e lo stato finale da raggiungere. Ove ritenuto opportuno il suddetto impianto potrà essere sostituito con un'immagine serigrafata, a grandezza naturale, apposta al ponteggio a cui farà da schermo. Il relativo costo, incluso nel computo metrico del progetto, viene considerato ai fini della determinazione del contributo. A restauro avvenuto si creerà uno spazio espositivo permanente, in luogo interno dell'impianto o esterno se ritenuto più adatto, dove l'opera sarà illustrata con immagini efficaci, tavole progettuali e quanto ritenuto idoneo allo scopo.

Sul fronte strada, vicino l'ingresso principale, sarà apposta una targa di forma e dimensioni indicate dall'Ente, sulla quale si evincerà che l'opera o la gestione della struttura è realizzata con il contributo della Provincia Regionale di Enna.

ART. 14

CONTROLLI

L'Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di esercitare, a mezzo dei propri funzionari, o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, ogni controllo in ordine alle dichiarazioni rese dal richiedente, all'attività svolta, alla esecuzione dei lavori, al raggiungimento degli scopi per i quali il contributo è stato concesso ed a quanto dettato dalla convenzione.

ART. 15
TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO

Chiunque può prendere visione delle istanze di contributo, della relativa documentazione e della decisione della giunta, ed ottenere eventuale copia, previo pagamento dei relativi diritti. Le istanze saranno istruite in ordine cronologico.

ART. 16
NORMA TRANSITORIA

I procedimenti relativi all'anno in corso, se non ancora definiti, verranno riesaminati alla luce della normativa introdotta nel seguente atto.

ART. 17

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi nazionali e della regione siciliana, vigenti in materia.

ART. 18
NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, ad ogni effetto, la relativa deliberazione di adozione.